



COMUNE DI TRAMATZA

(PROVINCIA DI ORISTANO)

Via Tripoli 2 – 09070 Tramatzza - Tel. 0783 - 508001 /fax 0783 - 508030

C.F. - Partita IVA 00072010952

www.comune.tramatza.or.it - E mail: protocollo@pec.comune.tramatza.or.it

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 3 del 15-05-2015

OGGETTO:	APPROVAZIONE ALIQUOTE IMPOSTA MUNICIPALE PROPRIA (IMU) PER L'ANNO 2015
-----------------	---

L'anno duemilaquindici, addì quindicid del mese di maggio alle ore 13:00 nella Sala Consiliare, in seduta Pubblica Ordinaria di Prima convocazione si è riunito il **Consiglio Comunale**, nelle persone dei Sigg.:

PALA STEFANO	P	PIGA SILVIO ANTONIO	P
CASU PIERGIORGIO	P	PISTIS DANILO	A
FOGLIA LAURENT EFISIO	P	PIRODDI ANTONIO	P
LA ROSA GIOVANNI	P	ENNA EGIDIO	A
MELE ALESSANDRA	P	ENNA MASSIMILIANO	P
PABA GIACOMO	P	PIGA MICHELE	P
NUSCIS GIAMPAOLO	P		

risultano presenti n. 11 e assenti n. 2.

La seduta è Pubblica

Partecipa con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione (Art. 97, comma 4 lett. a) del D.Lgs. 18 agosto 2000 n° 267) il Segretario Comunale Dott. Gianni Sandro Masala;

Presiede il Dott. STEFANO PALA nella sua qualità di Sindaco;

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, invita alla trattazione del seguente ordine del giorno;

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'articolo 13, del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201, cosiddetto "decreto Salva Italia", così come convertito, con modifiche, dalla Legge 214/2011, che ha anticipato, in via sperimentale, l'introduzione dell'imposta municipale propria (IMU), a partire dall'anno 2012;

RILEVATO che il tributo sostituisce l'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) disciplinata dal Decreto Legislativo 31 dicembre 1992, n. 504;

PRESO ATTO che la nuova entrata tributaria era già disciplinata dagli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, recante "disposizioni in materia di federalismo fiscale municipale", disponendone la sua entrata in vigore nella seconda fase di attuazione del federalismo fiscale, fissata inizialmente al 1° gennaio 2014;

VERIFICATO che la normativa ha subito notevoli modifiche ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) che all'articolo 1, comma 639, ha previsto l'istituzione della I.U.C., a decorrere dal 1° gennaio 2014;

PRESO ATTO che la predetta imposta ha come fondamenta due distinti presupposti:

- uno costituito dal possesso di immobili, correlato alla loro natura e valore,
- l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali;

VERIFICATO che la I.U.C. è pertanto così composta:

- imposta municipale propria (**IMU**), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali,
- componente riferita ai servizi, che a sua volta si articola in:
 - tributo per i servizi indivisibili (**TASI**), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile,
 - tassa sui rifiuti (**TARI**), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

CONSIDERATO che per la componente di natura patrimoniale, per la quale viene applicata l'imposta municipale propria (IMU), viene fatto espresso rinvio anche alle disposizioni relative all'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.);

EVIDENZIATO che l'applicazione dell'IMU è regolata dai richiamati articoli 8 e 9 del D.Lgs. 23/2011, in quanto compatibili, nonché dalle predette disposizioni contenute nel D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 504;

RILEVATO che sono applicabili all'IMU anche le disposizioni di cui l'art. 9, comma 7, del D.Lgs. 23/2011 sopra richiamato, che rinvia a sua volta agli articoli 10, comma 6, 11, commi 3, 4 e 5, 12, 14 e 15 del D.Lgs. 504/92, in ordine alla gestione dell'accertamento, della riscossione coattiva, dei rimborsi, delle sanzioni, degli interessi e del contenzioso;

VERIFICATO che la predetta normativa dispone che le attività di accertamento e riscossione debbano essere svolte direttamente dal Comune;

PRESO ATTO altresì che per lo svolgimento delle attività summenzionate viene fatto rinvio anche alle disposizioni dettate dall'articolo 1, commi da 161 a 170, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, (Legge finanziaria per l'anno 2007);

VISTO il comma 6, del richiamato articolo 13, che prevede: *“L'aliquota di base dell'imposta è pari allo 0,76 per cento. I comuni con deliberazione del consiglio comunale, adottata ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono modificare, in aumento o in diminuzione, l'aliquota di base sino a 0,3 punti percentuali”*;

CONSIDERATO che il successivo comma 7 dispone : *“L'aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l'abitazione principale e per le relative pertinenze. I comuni possono modificare, in aumento o in diminuzione, la suddetta aliquota sino a 0,2 punti percentuali”*;

RILEVATO che ad opera della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Legge di Stabilità per l'anno 2014) e dal successivo D.L. 6 marzo 2014, n. 16, sono state apportate rilevanti modifiche non solo in ordine al presupposto d'imposta ma anche nuove disposizioni che vincolano la misura dell'aliquota da applicare;

PRESO ATTO che le predette modifiche prevedono l'esclusione delle unità immobiliari adibite ad abitazione principale e loro pertinenze, dal pagamento dell'IMU, ad eccezione delle unità abitative incluse nelle categorie catastali A/1, A/8 ed A/9, considerate di lusso;

RIMARCATO che per tali fabbricati e per le relative pertinenze *“si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica”*;

VISTA l'assimilazione all'abitazione principale introdotta dal comma 12-quinquies dell'art. 4 del D.L. n. 16 del 2012 che dispone, ai soli fini dell'applicazione dell'IMU, che *“l'assegnazione della casa coniugale al coniuge, disposta a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, si intende in ogni caso effettuata a titolo di diritto di abitazione”*;

EVIDENZIATO che l'assoggettamento ad IMU per tale fattispecie riguarderà i soli casi in cui il fabbricato è accatastato in categoria A/1, A/8 ed A/9 come pure l'assimilazione potrà essere decisa dal Comune per analoghe unità immobiliari, possedute da anziani e disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero, nonché quelle possedute da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato;

CONSIDERATO che, nell'esercizio della potestà regolamentare riconosciuta ai Comuni dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono essere introdotte agevolazioni e detrazioni, pur nel rispetto dei limiti fissati dal comma 1, dello stesso articolo che recita: *“le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti”*;

DATO ATTO che l'imposta derivante dai fabbricati a destinazione speciale, accatastati nel gruppo “D”, è riservata allo Stato nella misura standard dello 0,76 per cento e che tale aliquota può essere incrementata fino allo 0,3 per cento dai Comuni, prevedendo a proprio favore l'introito generato da tale maggiore aliquota;

ATTESO che l'articolo 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, sostituendo il dettato del comma 13-bis, dell'articolo 13, del D.L. n. 201/2011, ha previsto che a *“A decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e delle detrazioni nonché i regolamenti dell'imposta municipale propria devono essere inviati esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui*

all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, e successive modificazioni. I comuni sono, altresì, tenuti ad inserire nella suddetta sezione gli elementi risultanti dalle delibere, secondo le indicazioni stabilite dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, sentita l'Associazione nazionale dei comuni italiani. L'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorre dalla data di pubblicazione degli stessi nel predetto sito informatico;

RILEVATO altresì che la medesima disposizione statuisce:” *Il versamento della prima rata di cui al comma 3 dell'articolo 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, è eseguito sulla base dell'aliquota e delle detrazioni dei dodici mesi dell'anno precedente. Il versamento della seconda rata di cui al medesimo articolo 9 è eseguito, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio sulla prima rata versata* ”;

CONSIDERATO che le disposizioni in materia di IMU devono essere combinate con le nuove previsioni della Legge n. 147/2013 che al comma 640 dispone che *“l'aliquota massima complessiva dell'IMU e della TASI non può superare i limiti prefissati per la sola IMU, come stabilito dal comma 677”*;

VERIFICATO che il successivo comma 677, stabilisce che il Comune *”può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile”*;

EVIDENZIATO che a seguito delle integrazioni apportate al comma 677, dal D.L. n. 16/2014, è statuito che *“per lo stesso anno 2014 e per il 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI, equivalenti a quelli determinatisi con riferimento all'IMU, relativamente alla stessa tipologia di immobili, anche tenendo conto di quanto previsto dall'articolo 13, del citato decreto-legge n. 201, del 2011.”*

VISTA la delibera del Consiglio Comunale assunta in data odierna con la quale viene confermata l'aliquota TASI dello zero per cento su tutte le fattispecie imponibili e verificato quindi che aliquote IMU e quelle relative alla TASI rispettano i limiti fissati dalla disposizione sopra enunciata;

RICHIAMATI altresì, l'art. 4, comma 5 bis del D.L.n. 16/2012, come modificato dall'art.22 comma 2 del decreto legge 24 aprile 2014, n.66 recante “Misure urgenti per la competitività e la giustizia sociale”, il D.M. del 28 novembre 2014 che ha definito i nuovi criteri ed ambiti territoriali che ridefiniscono l'esenzione IMU per l'anno di imposta 2014 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale e il D.L. 24 gennaio 2015, n.4 recante “Misure urgenti in materia di esenzione IMU” che ha ridefinito i criteri per l'esenzione dall'IMU per l'anno di imposta 2014 e 2015 per i terreni agricoli siti nei comuni del territorio nazionale precedentemente determinati con il D.M. 28 novembre 2014;

VISTO l'Elenco dei Comuni Italiani pubblicato sul sito Internet dell'Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) dal quale si evince che per il Comune di Tramatzia il territorio è definito “NM – Non Montano” e pertanto i terreni non godono più dell'esenzione IMU già dal 2014;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Comunale Unica, approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 6 del 3/09/2014, che nella parte relativa all'IMU e precisamente all'art.2, comma 1, reca le disposizioni inerenti l'approvazione delle aliquote e delle detrazioni di imposta;

DELIBERA DI CONSIGLIO n.3 del 15-05-2015 COMUNE DI TRAMATZIA

CONSIDERATO che, dalle stime operate sulle basi imponibili il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto confermando le aliquote deliberate per l'anno 2014 e le detrazioni di legge per l'abitazione principale di categoria catastale A/1, A/8 e A/9;

RILEVATA l'esigenza di applicare alla nuova fattispecie imponibile dei terreni agricoli una riduzione d'imposta fissando l'aliquota nella misura dello 0,46 per cento;

RITENUTO di stabilire le aliquote per l'anno 2015 nelle seguenti misure:

ALiquota ¹	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
Ordinaria	0,76	Altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati destinati ad attività commerciali e produttive
Ridotta	0,3	Abitazioni principali di categoria catastale A/1 A/8 e A/9
Ridotta	0,46	Terreni agricoli

RITENUTO inoltre di concedere, con riferimento alle abitazioni principali, alle loro assimilate e pertinenze una detrazione di euro 200,00 e una detrazione aggiuntiva di euro 50,00 per ciascun figlio da 0 a 26 anni;

CONSIDERATO che la presente deliberazione, nel rispetto delle richiamate disposizioni dettate dall'articolo 13, comma 13-bis, del D.L. n. 201/2011, verrà trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze con le modalità ivi indicate;

RICHIAMATO inoltre l'art. 1, comma 169, della Legge 296/06 dove si prevede che gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

VISTO il D.M. 16/03/2015 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno in corso al 31/05/2015;

ACQUISITI i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabili espressi dal responsabile del servizio finanziario ai sensi del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Il Sindaco dice che il Comune di Tramatzia è stato obbligato per legge ad introdurre il pagamento dell'IMU per i terreni agricoli il cui gettito, nelle intenzioni del Governo, doveva colmare il taglio del fondo di solidarietà Comunale che si è ridotto da 85.000 a 25.000 €; esprime il proprio dissenso sull'Imu agricola evidenziando come il Comune di Tramatzia abbia aderito al ricorso promosso dall'ANCI per l'annullamento del decreto che inserisce Tramatzia tra i Comuni assoggettati al pagamento dell'imposta, ricorso che verrà deciso dal TAR Lazio il 17 giugno prossimo;

Il Sindaco prosegue dicendo che si è deciso di stabilire l'aliquota IMU dei terreni agricoli al minimo di legge, infatti il gettito sarà molto inferiore ai 60.000€ tagliati dallo Stato: l'intenzione, se ci fosse la possibilità, è quella di reinvestire i proventi dell'imposta per il miglioramento della viabilità rurale;

Piroddi dice di prendere atto di quanto affermato dal Sindaco e chiede cosa succederà se il 17 giugno dovesse arrivare una sentenza favorevole per il Comune;

Il Sindaco risponde che in tal caso verranno valutati tutti i passi opportuni;

Con voti unanimi;

DELIBERA

DI APPROVARE, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria per l'anno 2015, le seguenti aliquote:

ALIQUTA	%	TIPOLOGIA IMMOBILI
Ordinaria	0,76	Altri fabbricati, aree fabbricabili, fabbricati destinati ad attività commerciali e produttive
Ridotta	0,3	Abitazioni principali di categoria catastale A/1 A/8 e A/9
Ridotta	0,46	Terreni agricoli

DI CONCEDERE, con riferimento alle abitazioni principali, alle loro assimilate e pertinenze una detrazione di euro 200,00 e una detrazione aggiuntiva di euro 50,00 per ciascun figlio da 0 a 26 anni;

DI PROVVEDERE alla trasmissione telematica della presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze, mediante inserimento nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione, con le modalità indicate dal Comunicato del 28 febbraio 2014 del M.E.F.;

DI DICHIARARE immediatamente eseguibile la presente deliberazione ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata unanime votazione.

PARERI AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D.LGS. 267 DEL 18 AGOSTO 2000

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' tecnica in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Saverio Desogus

Parere Favorevole in ordine alla Regolarita' contabile in merito alla proposta di cui alla presente deliberazione.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
f.to Dott. Saverio Desogus

Letto, approvato e sottoscritto.

IL Sindaco
f.to (Dott. STEFANO PALA)

IL Segretario Comunale
f.to (Dott. Gianni Sandro Masala)

Attesto che copia della presente deliberazione trovasi in pubblicazione dal 18-05-2015 al 02-06-2015 all'Albo Pretorio di questo Comune.

Tramatza li, 18-05-2015

IL Segretario Comunale
f.to (Dott. Gianni Sandro Masala)

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Tramatza li, 18-05-2015

IL Segretario Comunale
(Dott. Gianni Sandro Masala)